

CRITERI E MODALITÀ

DI CONFERIMENTO E REVOCA DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare l'articolo 19, concernente disposizioni generali in materia di incarichi di funzioni dirigenziali;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, concernente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 10 luglio 2014, con il quale è stato approvato il *Codice di comportamento dei dipendenti* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

VISTA la direttiva n. 10 del 19 dicembre 2007, della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica, in tema di affidamento, mutamento e revoca degli incarichi di direzione di uffici dirigenziali;



VISTO l'atto del Segretario Generale *pro-tempore* del 23 febbraio 2010 recante "Criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali", come modificato dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante "Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017 di individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale, nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali;

VISTO il Piano nazionale anticorruzione 2019, adottato con Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019;

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022, adottato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 21 del 31 gennaio 2020;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area I quadriennio 2002-2005, sottoscritto il 21 aprile 2006, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 12 febbraio 2010 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020 ed, in particolare, la Sezione Dirigenti;

RITENUTO di dover ridefinire i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale disciplinati dal citato atto del Segretario Generale *pro-tempore* del 23 febbraio 2010;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed effettuato il confronto



DECRETA

Articolo 1

(Principi generali)

- 1. Le disposizioni contenute nel presente decreto disciplinano, in applicazione di quanto stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dall'articolo 45 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020, i criteri e le procedure per il conferimento degli incarichi di funzione generale e non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Ministero". Restano esclusi dalla disciplina dettata dal presente decreto gli incarichi conferiti ai sensi del comma 3 del citato articolo 19.
- 2. Tutti i dirigenti, appartenenti al ruolo del Ministero a tempo indeterminato, hanno diritto ad un incarico dirigenziale. Per i dirigenti ai quali non sia possibile affidare la titolarità di uffici dirigenziali si applica l'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 3. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con provvedimento che individua l'oggetto, la durata dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti con atti di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto.
- 4. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti secondo i criteri e le modalità indicati all'articolo 2, al fine di garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali in relazione ai risultati da conseguire, tenendo conto della disponibilità manifestata dagli interessati. Il conferimento dell'incarico è effettuato garantendo le pari opportunità e nel rispetto del principio generale di rotazione degli incarichi, di cui all'articolo 4, come misura di prevenzione della corruzione, nonché quale misura di arricchimento del bagaglio professionale e di efficienza dell'organizzazione degli uffici.



5. Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale di lavoro con il quale, nel rispetto dei principi stabiliti dall'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché di quanto previsto dalla vigente contrattazione collettiva di settore, è definito il corrispondente trattamento economico fisso e accessorio.

Articolo 2

(Criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

- 1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, dei seguenti criteri concorrenti:
 - a) attitudini e capacità professionali;
- b) risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione e relativa valutazione nell'ultimo triennio, con riferimento agli obiettivi assegnati dagli atti di indirizzo e di programmazione emanati dall'amministrazione che ha conferito l'incarico;
- c) specifiche competenze organizzative possedute in funzione del livello di complessità dell'ufficio;
- d) esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico.
- e) specifiche competenze eventualmente richieste in sede di interpello di cui all'articolo 3, comma 1, relative all'incarico da conferire.
- 2. L'interpello è rivolto prioritariamente ai dirigenti dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
- 3. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 1 ed a parità di requisiti e di valutazione di idoneità all'incarico, l'amministrazione valuta prioritariamente le posizioni dei dirigenti di ruolo privi di incarico.
- 4. Nei casi in cui nessun dirigente di ruolo appartenente alla fascia corrispondente alla posizione per la quale è pubblicato l'interpello invii manifestazione di interesse, o nessun dirigente



di ruolo appartenente a tale fascia sia individuato quale idoneo all'incarico nell'ambito dell'interpello, è possibile individuare la professionalità necessaria ricorrendo a personale dirigenziale di altre amministrazioni o ad estranei alla dirigenza, ai sensi rispettivamente dei commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, nel caso di posti di funzione di livello generale, a dirigenti della seconda fascia dei ruoli dell'amministrazione. L'avvalimento di personale non appartenente al ruolo dei dirigenti del Ministero costituisce una fase successiva ed eventuale, conseguente all'esito infruttuoso dell'interpello riservato prioritariamente ai dirigenti di ruolo che manifestino il loro interesse per un posto di livello corrispondente alla fascia di appartenenza, ed in ogni caso deve discendere da una rinnovata volontà discrezionale della struttura proponente debitamente motivata.

- 5. I criteri generali relativi al conferimento di incarichi dirigenziali sono applicati anche per l'attribuzione degli incarichi di cui ai commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fermo restando quanto previsto dalle medesime disposizioni in relazione ai requisiti oggettivi e soggettivi e alle modalità di assegnazione di tali incarichi e nel rispetto dei limiti percentuali previsti.
- 6. Per gli incarichi da conferire presso i Collegi dei Sindaci, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, trovano applicazione i criteri di carattere generale fissati nel presente decreto, in quanto compatibili.

Articolo 3

(Procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali)

1. Ai sensi dell'art. 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Ministero rende conoscibili, mediante pubblicazione di apposito avviso (di seguito "interpello") sul sito Internet istituzionale e in Intranet, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta. La procedura per la copertura delle posizioni dirigenziali vacanti è comunque avviata con cadenza semestrale entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno.



- 2. Gli interpelli restano in pubblicazione per almeno dieci giorni lavorativi. È fatta salva la possibilità in via eccezionale di stabilire una diversa durata, per un periodo comunque non inferiore a cinque giorni lavorativi, in relazione a specifiche e urgenti esigenze adeguatamente motivate dalla necessità di garantire la continuità dell'azione amministrativa.
- 3. La partecipazione all'interpello da parte di un dirigente titolare di un incarico in corso non determina alcuna posizione giuridica tutelata rispetto alla risoluzione del contratto relativo all'incarico ricoperto, che deve in ogni caso essere valutata dal responsabile della struttura di appartenenza e dall'amministrazione. L'eventuale diniego alla cessazione dell'incarico e alla risoluzione del contratto deve essere adeguatamente motivato.
- 4. La manifestazione d'interesse in un interpello per l'attribuzione di un incarico dirigenziale, attesa la natura dell'interpello esclusivamente quale strumento di pubblicità dei posti vacanti per l'acquisizione delle manifestazioni di disponibilità a ricoprire l'incarico, non determina in nessun caso il diritto del dirigente al conferimento dell'incarico per il quale abbia manifestato la propria disponibilità.
- 5. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale si articola nelle seguenti fasi:
- a) l'amministrazione, tramite il Segretariato generale, avvia la procedura di interpello indicando, oltre al numero e alla tipologia dei posti dirigenziali vacanti, le competenze professionali richieste per ciascuna tipologia di incarico.
- b) il dirigente interessato invia apposita manifestazione di interesse e disponibilità secondo le modalità indicate nell'atto di interpello. La manifestazione di interesse è accompagnata dal curriculum vitae e da una breve relazione nella quale sono indicate le esperienze professionali maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi ricoperti, la loro durata e la formazione acquisita, i risultati conseguiti nel triennio precedente con riferimento agli obiettivi prefissati. Contestualmente i dirigenti devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche in relazione alle possibili situazioni di conflitto di interesse, ovvero la



disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. A fronte della vacanza di più posti di funzione dirigenziale generale può essere presentata dagli interessati un'istanza contenente più candidature, con la necessaria indicazione delle priorità desiderate;

- c) il Segretario generale, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, invia al Ministro tutta la documentazione ricevuta, fornendo le proprie motivate indicazioni, unitamente a un prospetto che riepiloga in maniera comparata gli elementi informativi forniti dai candidati ai fini della valutazione del Ministro; a tal fine il Segretario generale può eventualmente costituire apposita commissione dallo stesso presieduta e composta da dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato o equivalenti;
- d) il Ministro, tenendo conto delle indicazioni formulate dal Segretario generale, opera la scelta del candidato e formula la proposta motivata di conferimento dell'incarico alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il successivo *iter* di nomina.
- 6. La procedura di conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale non generale si articola nelle seguenti fasi:
- a) la Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio Ufficio Procedimenti Disciplinari (di seguito "UPD"), su segnalazione dei competenti titolari delle strutture dirigenziali generali, provvede a rendere conoscibili le vacanze di organico delle posizioni dirigenziali non generali, indicando, oltre al numero e alla tipologia dei posti dirigenziali vacanti, le competenze professionali richieste per ciascuna posizione dirigenziale non generale;
- b) il dirigente interessato invia apposita manifestazione di interesse e disponibilità secondo le modalità indicate nell'atto di interpello. La manifestazione di interesse è accompagnata dal curriculum vitae, e da una breve relazione nella quale sono indicate le esperienze professionali maturate, il servizio prestato complessivamente e, in particolare, nella qualifica dirigenziale, gli incarichi ricoperti, la loro durata e la formazione acquisita, i risultati conseguiti nel triennio precedente con riferimento agli obiettivi prefissati. Contestualmente i dirigenti devono dichiarare, in conformità alla normativa in tema di anticorruzione l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, anche in relazione alle possibili situazioni di conflitto di interesse, ovvero la



disponibilità a rimuovere le eventuali cause di incompatibilità. A fronte della vacanza di più posti di funzione dirigenziale non generale può essere presentata dagli interessati un'istanza contenente più candidature, con la necessaria indicazione delle priorità desiderate;

- c) i titolari delle strutture dirigenziali generali competenti, verificata la regolarità formale delle istanze e dei relativi allegati trasmessi dai partecipanti, procedono alla valutazione comparativa delle domande pervenute, redigendo apposito atto;
- d) i titolari delle strutture dirigenziali generali competenti adottano il provvedimento di conferimento delle funzioni dirigenziali di livello non generale, contenente nelle premesse le motivazioni relative alla valutazione comparativa effettuata, e stipulano il relativo contratto individuale accessivo con il candidato prescelto, previa cessazione dell'incarico eventualmente in corso e alla risoluzione del relativo contratto, secondo quanto previsto al comma 3. Il provvedimento di conferimento, unitamente al contratto individuale, viene trasmesso alla Direzione generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio UPD con la dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, anche ai fini della pubblicazione sul sito web istituzionale.
- 7. L'amministrazione da conto dell'esito dell'interpello dandone notizia nel sito *internet* istituzionale e in *intranet* entro 10 giorni dal conferimento. In caso di rilievi da parte della Corte dei Conti, si procede alla pubblicazione dei medesimi ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 entro 10 giorni dalla data di invio della relativa risposta o di ritiro del provvedimento.
- 8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, al dirigente privo di incarico da almeno due mesi o che abbia partecipato a uno o più interpelli con esito negativo, può essere attribuito senza interpello un incarico dirigenziale su uno dei posti disponibili. Per i dirigenti di livello non generale, il Direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio UPD, previo confronto con il dirigente di livello generale preposto alla struttura dirigenziale generale in cui si trova la posizione vacante e con l'interessato e valutato il curriculum vitae, attribuisce l'incarico.



9. In caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, del titolare di un ufficio dirigenziale di livello generale, le procedure di conferimento degli incarichi dirigenziali di livello non generale sono svolte dal Direttore generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - UPD, sulla base dei criteri di cui al presente decreto.

Articolo 4

(Durata, rinnovi e rotazione degli incarichi di funzione dirigenziale)

- 1. Gli incarichi dirigenziali hanno una durata conforme a quanto previsto dall'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e possono essere rinnovati, previa partecipazione alla procedura di interpello.
- 2. Alla rotazione negli incarichi si procede ordinariamente dopo due mandati, di durata pari almeno al limite minimo legale, fatta salva la possibilità di ulteriori rinnovi ove ricorrano le condizioni di cui al comma 3 e ferme le diverse previsioni per gli uffici a più elevato rischio di corruzione di cui al comma 4.
- 3. Il rinnovo dell'incarico per il dirigente che ha già ricoperto il medesimo posto di funzione dirigenziale per almeno due mandati, ferma restando la positiva valutazione conseguita, può avvenire in presenza delle seguenti condizioni coesistenti:
- a) particolare competenza e attitudini possedute necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche;
 - b) alto livello di specializzazione o elevato tecnicismo dei compiti assegnati all'ufficio;
- c) esigenza di garantire il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa, degli indirizzi e dei progetti in essere, con particolare riferimento ad attività di grande rilevanza in corso di espletamento.
- 4. In deroga a quanto previsto al comma 2, negli uffici individuati come a più elevato rischio di corruzione dal Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza, la durata dell'incarico è fissata al limite minimo legale e si procede alla rotazione, di norma, alla scadenza del



termine del primo conferimento e, comunque, nelle condizioni di cui al comma 3, dopo il primo rinnovo dell'incarico.

- 5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, atteso che il collegio dei sindaci dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta, i membri dello stesso alla scadenza dell'incarico possono essere rinnovati una sola volta nel medesimo ente.
- 6. Nei casi in cui non si possa procedere a rotazione negli incarichi ai sensi del presente articolo, sono comunque adottate misure alternative di prevenzione del rischio di corruzione.
- 7. In nessun caso può essere rinnovato l'incarico al dirigente cui siano imputabili il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o l'inosservanza delle direttive impartite, accertati attraverso il vigente sistema di valutazione.

Articolo 5

(Conferimento di incarichi ad interim)

- 1. Possono essere attribuiti incarichi dirigenziali ad interim, previo interpello.
- 2. Il conferimento di un incarico ad interim ha carattere eccezionale e temporaneo e deve essere debitamente motivato.
- 3. L'incarico ad interim può essere conferito, per motivate esigenze organizzative e funzionali, nelle more dell'attribuzione di un incarico secondo le disposizioni del presente decreto.
- 4. L'incarico ad interim è conferito di norma per un massimo di 6 mesi, prorogabili in presenza di particolari esigenze di funzionalità dell'ufficio,
- 5. Il conferimento di incarichi *ad interim* deve essere effettuato nel rispetto dei criteri generali, in quanto compatibili, del presente decreto, tenendo altresì conto delle seguenti priorità:
 - a) attribuzione dell'incarico a dirigenti in servizio nella medesima Direzione Generale;
 - b) pregressa particolare esperienza acquisita nelle materie oggetto dell'incarico da conferire.
- 6. Fatte salve specifiche e motivate esigenze organizzative e funzionali, al dirigente potrà essere attribuito un solo incarico *ad interim*.



Articolo 6

(Revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale)

- 1. La revoca anticipata degli incarichi può aver luogo:
- a) in caso di riorganizzazione che comporti significative modifiche delle funzioni e delle competenze delle strutture e, quindi, dell'oggetto dell'incarico;
- b) nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, tenuto conto di quanto previsto al Titolo II, Capo I, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale dirigente dell'Area I, sottoscritto il 12 febbraio 2010.
- 2. Nel caso di processi di riorganizzazione che abbiano comportato la revoca dell'incarico dirigenziale in corso, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 54 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dell'Area funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto in data 9 marzo 2020.
- 3. Sono fatte salve le ipotesi di mancato rinnovo, revoca anticipata dell'incarico, risoluzione anticipata e licenziamento nei casi previsti dalle disposizioni normative e contrattuali in materia.

Articolo 7

(Disposizioni finali)

- 1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di registrazione della Corte dei Conti.
- 2. Dall'entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'atto del Segretario Generale protempore del 23 febbraio 2010 recante "Criteri datoriali in ordine alle modalità di conferimento, mutamento e revoca degli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale e non generale", in premessa citato.
- 3. Ai soggetti che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già titolari di un incarico dirigenziale presso uffici per i quali è prevista la rotazione alla scadenza del medesimo ai sensi dell'articolo 4, l'incarico può essere rinnovato una sola volta, salvo i casi in cui possa essere rinnovato più di una volta ai sensi dell'articolo 4, comma 3.



4. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente decreto si applicano le vigenti norme di rango legislativo, regolamentare e contrattuale.

Il presente decreto, previa registrazione della Corte dei Conti, sarà successivamente pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali <u>www.lavoro.gov.it</u> - Sezione pubblicità legale.

Roma, 30 APR 2021

Andrea Orlando



UFFICIO DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, DEL MINISTERO DELLA CULTURA, DEL MINISTERO DEL TURISMO, DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Si attesta che il provvedimento numero 107 del 30/04/2021, con oggetto DM MLPS 107 DEL 30/04/2021 Criteri e modalità di conferimento e revoca degli incarichi dirigenziali pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SCEN_LEA - SCCLA - 0023109 - Ingresso - 04/05/2021 - 09:15 ed è stato ammesso alla registrazione il 26/05/2021 n. 1817

Il Magistrato Istruttore ANTONIO MEZZERA (Firmato digitalmente)

